

data dimensione all'epoca del loro passaggio; poichè questi pesci naturalmente non restano sul sito, e dove non fossero pescati in quelle date stagioni, se ne andrebbero via e se ne perderebbe l'utilità.

Conciliando queste due cose, io voglio sperare che il signor ministro di agricoltura e commercio...

DE SAINT-BON. Domando la parola.

PLUTINO A... il quale comprende queste cose, poichè è nato in un paese ove la pescagione è uno degli elementi importanti dell'alimentazione, non vorrà prendere nel senso letterale assoluto questa proibizione, ma vorrà accordare nei regolamenti che verranno fatti dietro le conoscenze e le esperienze locali, quelle tali eccezioni che parzialmente ed in alcune epoche potrebbero essere stabilite.

Io quindi mi auguro che con queste spiegazioni non solo non si venga ad impedire l'aumento della riproduzione del pesce, ma nello stesso tempo non si venga a compromettere l'arte della pescagione, la quale serve di alimento a moltissime famiglie della nostra penisola, la quale ha una periferia marittima bastantemente estesa, e per conseguenza la pesca è un mezzo alimentare di vita per una immensa popolazione litoranea.

Con queste considerazioni io prego il signor ministro di dire se accetta questo sistema medio, cioè che i regolamenti locali, all'occorrenza, possano in alcune date stagioni, non continuamente, permettere la pescagione dei piccoli pesci di passaggio.

DE SAINT-BON. L'articolo di cui si parla, ha per scopo di proibire la pescagione del pesce novello, e nessuna cosa più ragionevole e più opportuna di questa vi è, poichè il pescare il pesce novello è distruggere assolutamente la speranza di avere il pesce grosso.

L'onorevole Randaccio faceva osservare molto opportunamente che sulle coste della Toscana e su quelle della Liguria, a grosse frotte si vedono passare in talune stagioni dell'anno dei pesci, la cui pesca è vietata sulle nostre coste. Ma dopo fatte alcune miglia essi giungono alle coste della Provenza, e là sono pescati e mangiati liberamente.

L'onorevole Randaccio avrebbe desiderato che l'articolo di legge fosse modificato in vista di questo difetto, ma dichiarò però di votarlo solo in via di esperimento.

Io non saprei in che modo si possa votare in guisa di esperimento un articolo organico di legge.

Io per altro, professando le stesse opinioni dell'onorevole Randaccio, penso che quelli che hanno votato gli altri articoli di legge non devono avere nessuna difficoltà a votare anche questo, poichè la questione quale sia pesce novello, e quale non sia dovrà essere assolutamente definita dai regolamenti, e la

questione del grado di novella età dovrà essere del pari definita dai regolamenti medesimi, giacchè si dice: « e degli altri animali acquatici non pervenuti a determinata dimensione; » e questo in altre parole significa che questo articolo 5 si potrebbe sopprimere e conservare a volontà, ma non influisce in nulla, e rimane sempre in completo arbitrio del ministro di agricoltura e commercio il determinare quali pesci si potranno pescare, e quali no, di qual grandezza debbano essere, e quali debbano essere esclusi.

Io persistendo nel sostenere che il sistema della legge non sia buono, siccome quello che abbandona il pescatore ed il suo sostentamento alla discrezione del ministro, penso però che questo articolo è in perfetta armonia cogli altri, e che non c'è ragione di fargli opposizione.

RANDACCIO. Devo anzitutto una risposta all'onorevole relatore della Commissione per dichiarare che l'esperimento della proibizione della pesca del pesce novello è stata fatta non in qualche località ma in tutte le coste italiane.

Devo poi soggiungere che la proibizione fu mantenuta anche rigorosamente per quanto era possibile; che anzi, mentre la legge ora vigente non si opponeva direttamente alla vendita di questi pesci, si pregarono tutti i municipi dei comuni marittimi affinchè interpretando la detta legge secondo lo spirito che la informa, si prestassero ad impedire questa vendita; ed infatti molti municipi aderirono.

Ciò non ostante, ripeto quello che ho detto, che voterò questa legge sotto riserva. Se poi l'interpretazione data a questo articolo dall'onorevole Plutino fosse possibile io ne sarei lietissimo, ma sventuratamente l'articolo è tassativo, e non ammette interpretazione; esso dice: « Sono vietati la pesca e il commercio del pesce novello, » ciò è chiaro ed esplicito, e non ammette l'intervenzione del regolamento.

Altri poi troverebbe a ridire sulla mia dichiarazione che voterò questa disposizione di legge a titolo di esperimento.

E perchè no? risponde io. Forse che tutte le leggi si hanno a credere buone *a priori*?

Io penso che sia perfettamente lecito di dubitare che qualche principio sancito in una nuova legge possa nella sua pratica applicazione constare sconveniente. Tanto più trattandosi, come nel caso attuale, di un principio che ha certamente bisogno della sanzione della esperienza. È per ciò che io propongo di attendere appunto dall'esperienza la decisione della questione fra gli uomini della scienza i quali sostengono essere male pescare il pesce novello, e gli uomini della pratica, i quali affermano